



# CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 15 del 30/03/2016**

### **OGGETTO: SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DENOMINATA "MILLERIVOLI SRL"**

L'anno **duemilasedici**, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **17:30** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono membri i Signori:

AMORE EMMA	CONSIGLIERE	Presente
BARRINA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
BERGONZI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CAVALLARO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DESSI' FRANCO	SINDACO	Assente
GARRONE CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GRASSO MARA	CONSIGLIERE	Presente
LETTIERI ALFONSO	CONSIGLIERE	Presente
LUCARELLI GERARDO	CONSIGLIERE	Assente
MASSARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
MASSARO GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
MESSINEO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
MONTARULI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
MONZEGLIO UGO	CONSIGLIERE	Presente
NICOLETTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
PASQUALOTTO ELOISA	CONSIGLIERE	Presente
SAMMARTANO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SANTOIEMMA CESARE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
TILELLI MARCO	PRESIDENTE	Presente
TORRESE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
TREVISAN CARLOTTA	CONSIGLIERE	Presente
VACCA FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
VERNA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente

**Presenti n. 23**

**Assenti n. 2**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: DOTT. TILELLI MARCO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA SCATIGNA ELISABETTA .

Deliberazione n. 15 del 30/03/2016

**OGGETTO: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DENOMINATA "MILLERIVOLI SRL"**

Deliberazione di iniziativa della Giunta a relazione del Sindaco, Franco Dessì

Premesso che,

con deliberazione n. 33 del 17/03/2006 il Consiglio Comunale di Rivoli aveva approvato ai sensi dell'art. 113 c. 5 lettera c del TUEL, la Costituzione, lo Statuto, la Convenzione e i Patti Parasociali della società Millerivoli srl a cui veniva affidato in house il servizio di gestione dei parcheggi pubblici. In data 30/03/2006 venne formalizzata la proprietà societaria dei soci Comune di Rivoli con il 60% di partecipazione e GTT spa con il 40%. Successivamente venne stipulato il Contratto di Servizio rep. 11258/2006, modificato con rep.11303/2006 , con rep. 11883/2007 e con rep. 13750/2013.

La società Gruppo Torinese Trasporti aveva comunicato a far data dal 2011 l'esigenza di uscire dalla compagine societaria essendo stato avviato un piano industriale per il periodo 2011/2013 che perseguiva l'obiettivo di ampliare l'attività del gruppo mediante la partecipazione a gare per l'affidamento dei servizi . Lo sviluppo di detto piano richiedeva prioritariamente il superamento degli affidamenti diretti ed in tale contesto la dismissione delle posizioni societarie nell'ambito delle quali gli affidamenti dei servizi non fossero tramite gara ma affidati direttamente in house.

Ancora a tutt'oggi, in base alle disposizioni vigenti, permane l'esigenza di Gtt di dismettere le partecipazioni in società che abbiano affidamenti diretti anche a seguito delle variazioni intervenute da ultimo in materia di servizi pubblici locali, con la pronuncia del Referendum che ha portato all'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/08 e alla decisione della Corte Costituzionale n. 199/12 che ha dichiarato illegittimo l'art. 4 del D.L. 138/11.

La richiesta da parte di Gtt al Comune di Rivoli di valutare l'interesse ad acquisire le quote della società Millerivoli srl detenute da Gtt, non poteva essere accolta perdurando chiaro ed inequivocabile l'orientamento della normativa contrario alla creazione di nuove società, all'acquisizione di partecipazioni ed all'apporto di capitali pubblici in società in perdita (art. 6 comma 19 D.L. 78/2010).

La Legge 190/2014, legge finanziaria per il 2015, ha disciplinato l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Locali all'art. 1 commi dal 611 al 614.

A seguito pertanto di tali disposizioni, così come previsto al comma 612, con deliberazione di Giunta n. 84 del 31/3/2015, è stato definito il "piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate". Nell'atto deliberativo citato è stata rilevata l'esigenza di procedere allo scioglimento societario con modalità da definirsi.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 14/4/2015 l'Amministrazione ha dato atto dell'avvio delle necessarie procedure per la liquidazione della società, iniziativa condivisa pienamente anche dal socio Gtt spa, così come anche risulta dalle riunioni degli organi sociali della società.

Rilevato altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, con verbale redatto nella seduta del

10/12/2015, ha ritenuto “ l'ineludibile necessità da parte dell'Ente di procedere all'alienazione delle quote o, in alternativa alla messa in liquidazione della società partecipata, sussistendo una serie storica di bilanci con risultati economici in perdita nell'ultimo triennio (perdita 2014 € 130.689,00, perdita 2013 € 56.004,00 e perdita 2012 € 922,00)”.

Evidenziato pertanto l'esigenza di procedere alla messa in liquidazione della società Millerivoli srl, il comma 613 dell'art. 1 della L. 190/2014 interviene nello snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società siano disciplinati unicamente dal Codice civile.

Rilevato infine che risulta necessario entro il 31/3/2016, da parte dell'organo di vertice dell'Amministrazione, adottare idonea relazione sui risultati ottenuti a seguito dell'operazione di riduzione e razionalizzazione societaria, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'obiettivo è che le attività di liquidazione si completino entro l'esercizio 2016.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del T.U. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 7 dello Statuto Comunale.

Per quanto sopra esposto

il Consiglio Comunale delibera

- di procedere nella liquidazione della società denominata “Millerivoli srl”, partecipata al 60% dal Comune di Rivoli, per quanto esposto in premessa, ai sensi di quanto previsto dal Codice civile al Libro V titolo V delle Società; - Capo VIII – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di procedere con atto notarile per il perfezionamento del procedimento e con la successiva nomina dell'organo di liquidazione secondo le deliberazioni assembleari.

TC/

Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione congiunta ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Il Presidente pone in votazione gli emendamenti presentati.

### **EMENDAMENTO N. 1 (Presentato dal Movimento 5 Stelle Rivoli)**

Nella prima pagina si elimini la frase:

La richiesta da parte di GTT al Comune di Rivoli di valutare l'interesse ad acquisire le quote della società Millerivoli srl detenute da Gtt, non poteva essere accolta perdurando chiaro ed inequivocabile orientamento della normativa contrario alla creazione di nuove società, all'acquisizione di partecipazioni ed all'apporto di capitali pubblici in società in perdita (art.6 comma 19 D.L. 78/2010).L'emendamento è motivato dal fatto che al momento della richiesta di acquisto delle quote da parte della Gtt (anno 2011) la società Millerivoli srl non era in perdita ma in attivo e quindi non è possibile motivare il mancato acquisto sulla base del D.L. 78/2010.

Il consiglio comunale, acquisito il parere tecnico contrario del Dirigente alla Direzione Economico Finanziario in quanto l'esposizione della narrativa dell'atto consiliare è utile a circoscrivere la situazione di orientamento giurisprudenziale che esplicita la volontà del legislatore nel contesto di razionalizzazione delle società pubbliche derivante dall'applicazione di norme diverse fra le quali l'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 e lo stesso D.L. 78/2010 citato all'art. 14 c. 32, che presupponeva che "i comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società".Si esprime altresì parere FAVOREVOLE alla soppressione del richiamo normativo iscritto nella parentesi (art. 6 comma 19 D.L. 78/2010) in quanto limitativo dello scenario normativo di riferimento, non apposto il visto di contabilità in quanto ai fini del contesto deliberativo gli emendamenti proposti non hanno rilevanza finanziaria, e acquisito inoltre il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Segretario generale contrario (si rimanda a quanto evidenziato dalla Dirigente Direzione Servizi Finanziari), con 9 voti favorevoli, 13 voti contrari (Amore, Barrina, Bugnone, Cavallaro, Garrone, Grasso, Montaruli, Monzeglio, Nicoletti, Pasqualotto, Sammartano, Santoiemma, Tilelli), 1 astenuto (Massaro Francesco) su 23 consiglieri presenti e 22 votanti, NON APPROVA

### **EMENDAMENTO N. 2 (Presentato dal Movimento 5 Stelle Rivoli)**

Nella prima pagina si aggiunga dopo l'ultimo capoverso che inizia con "Rilevato altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune" e termina con "perdita 2012 €.922,00" la frase:"Nel caso di messa in liquidazione il/i nominato/i liquidatore/i procederanno ad individuare le più opportune modalità di liquidazione dell'attivo e sistemazione del passivo ricorrendo, ove necessario, all'attribuzione dei beni ai soci.Il collegio prende atto della richiesta inviata dalla società Millerivoli srl alla Banca Cariparma spa relativamente alla richiesta di consenso alla liquidazione del contratto di mutuo edilizio. La Banca interessata ha dato il consenso all'accollo del mutuo da parte del Comune di Rivoli e si attende opportuna formalizzazione. "

Il Consiglio comunale, acquisito il parere tecnico contrario del Dirigente Direzione Servizi Finanziari in quanto l'integrale esposizione nel testo deliberativo del contenuto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, peraltro depositato agli atti d'ufficio e trasmesso a tutti i Consiglieri, non risulta necessario ai fini esplicativi dell'esigenza di liquidare la società in esame; non apposto il parere contabile in quanto ai fini del contesto deliberativo, gli emendamenti proposti non hanno rilevanza finanziaria, e acquisito inoltre il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Segretario generale contrario (si rimanda a quanto evidenziato dalla Dirigente Direzione Servizi Finanziari dando atto altresì che il parere dei revisori è espressamente richiamato dalla deliberazione oggetto di approvazione), con 9 voti favorevoli, 13 voti contrari (Amore, Barrina, Bugnone, Cavallaro, Garrone, Grasso, Montaruli, Monzeglio Nicoletti, Pasqualotto, Sammartano, Santoiemma, Tilelli), 1 astenuto (Massaro Francesco) su 23 consiglieri presenti e 22 votanti, NON APPROVA

### **EMENDAMENTO N. 3:** (Presentato dal Movimento 5 Stelle Rivoli)

Nella seconda pagina si aggiunga dopo il capoverso che termina con "scioglimento e liquidazione della società di capitali" la frase: "Per permettere al Consiglio Comunale di esprimersi sull'assegnazione dei beni ai soci, con particolare riguardo all'accollo del contratto di mutuo relativo al parcheggio Ex-Elcat prospettato dai Revisori dei Conti, tenuto conto che il 40% dei beni e di conseguenza il 40% del mutuo attualmente è da considerarsi a carico del socio di minoranza Gtt. Si dà mandato al liquidatore di presentare al Consiglio Comunale un parere Pro Veritate sul reale valore dell'immobile Ex-Elcat sulla base di una due diligence immobiliare che consista nell'esatta valutazione dell'immobile e di tutte le sue caratteristiche legali, tecnico/progettuali, economiche e finanziarie. "

Il Consiglio comunale, acquisito il parere tecnico contrario del Dirigente Direzione Servizi Finanziari in quanto la presente deliberazione è finalizzata allo scioglimento societario, quale primo passaggio fondamentale per procedere con gli atti successivi. Pertanto l'emendamento non risulta pertinente: dare mandato al liquidatore di fornire un parere pro veritate, che di fatto è un parere legale, relativamente al valore reale dell'immobile che invece è suscettibile di valutazione di stima peritale da parte di un professionista esperto nella materia, non risulta adeguato; non apposto il parere contabile in quanto ai fini del contesto deliberativo, gli emendamenti proposti non hanno rilevanza finanziaria, e acquisito inoltre il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Segretario generale contrario (rimandando a quanto già evidenziato dalla dirigente dei servizi finanziari si precisa che il parere legale pro-veritate potrà approfondire eventuali aspetti giuridici ma non potrà certamente esprimersi in merito al reale valore dell'immobile), con 9 voti favorevoli, 13 voti contrari (Amore, Barrina, Bugnone, Cavallaro, Garrone, Grasso, Montaruli, Monzeglio, Nicoletti, Pasqualotto, Sammartano, Santoiemma, Tilelli), 1 astenuto (Massaro Francesco) su 23 consiglieri presenti e 22 votanti, NON APPROVA

### **EMENDAMENTO N. 4:** (Presentato dal Movimento 5 Stelle Rivoli)

Nella seconda pagina prima della frase che inizia con "di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile" si aggiunga la frase: "Nel caso il liquidatore decida per l'assegnazione dell'intero parcheggio Ex Elcat compreso l'intero accollo del mutuo relativo al Comune di Rivoli e di conseguenza per il 60% proceda ad un assegnazione propriamente detta e per il 40% alla vendita dei diritti attualmente in capo al socio di minoranza Gtt, si proceda da parte del Comune di Rivoli alla documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità dell'operazione dell'acquisto dell'immobile e si ottenga l'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio per quel 40%"

Il Consiglio comunale, acquisito il parere tecnico contrario del Dirigente Direzione Servizi Finanziari in quanto si ribadisce che la presente deliberazione è propedeutica allo scioglimento della società. A seguito degli atti del liquidatore, verrà proposto al Consiglio Comunale atto deliberativo specifico, pertanto

l'integrazione proposta non è, per il presente provvedimento, pertinente ; non apposto il parere contabile in quanto ai fini del contesto deliberativo, gli emendamenti proposti non hanno rilevanza finanziaria, e acquisito inoltre il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Segretario generale contrario (si rimanda a quanto già evidenziato dalla dirigente dei servizi finanziari ), con 9 voti favorevoli, 13 voti contrari (Amore, Barrina, Bugnone, Cavallaro, Garrone, Grasso, Montaruli, Monzeglio, Nicoletti, Pasqualotto, Sammartano, Santoiemma, Tilelli), 1 astenuto (Massaro Francesco) su 23 consiglieri presenti e 22 votanti, NON APPROVA

#### **EMENDAMENTO N. 5** (Presentato dalla Giunta)

Nella prima pagina al terzo paragrafo dopo la parola “perdita” aggiungere la seguente frase:

e che prevedeva la necessità di una razionalizzazione delle società detenute dagli enti locali e la possibilità per i comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti di detenere la partecipazione di una sola società (art. 3 comma 27 L. 244/2007 e art. 14 comma. 32 D.L. 78/2010)

Il Consiglio comunale con 13 voti favorevoli, 3 voti contrari (Lettieri, Massaro Giovanna, Senatore ), 7 astenuti (Bergonzi, Massaro Francesco, Messineo, Torrese, Trevisan, Vacca, Verna), su 23 consiglieri presenti e 16 votanti, APPROVA

Il Presidente pone in votazione la delibera così emendata

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario Generale ;

acquisita altresì la presa d'atto da parte del Collegio dei Revisori dei conti

uditi gli interventi, la registrazione dei quali è depositata agli atti,

con 13 voti favorevoli , 9 voti contrari (Bergonzi, Lettieri, Massaro Giovanna, Messineo, Senatore,

Torrese, Trevisan, Vacca, Verna), 1 astenuto (Massaro Francesco) su 23 consiglieri presenti e 22 votanti

APPROVA

La delibera

nel testo sottoriportato

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del T.U. 267/00. Il Consiglio Comunale con 13 voti favorevoli ,9 voti contrari (Bergonzi, Lettieri, Massaro Giovanna, Messineo, Senatore, Torrese, Trevisan, Vacca, Verna), 1 astenuto (Massaro Francesco) su 23 consiglieri presenti e 22 votanti

APPROVA

## **OGGETTO: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DENOMINATA "MILLERIVOLI SRL"**

Deliberazione di iniziativa della Giunta a relazione del Sindaco, Franco Dessì

Premesso che,

con deliberazione n. 33 del 17/03/2006 il Consiglio Comunale di Rivoli aveva approvato ai sensi dell'art. 113 c. 5 lettera c del TUEL, la Costituzione, lo Statuto, la Convenzione e i Patti Parasociali della società Millerivoli srl a cui veniva affidato in house il servizio di gestione dei parcheggi pubblici. In data 30/03/2006 venne formalizzata la proprietà societaria dei soci Comune di Rivoli con il 60% di partecipazione e GTT spa con il 40%. Successivamente venne stipulato il Contratto di Servizio rep. 11258/2006, modificato con rep.11303/2006 , con rep. 11883/2007 e con rep. 13750/2013.

La società Gruppo Torinese Trasporti aveva comunicato a far data dal 2011 l'esigenza di uscire dalla compagine societaria essendo stato avviato un piano industriale per il periodo 2011/2013 che perseguiva l'obiettivo di ampliare l'attività del gruppo mediante la partecipazione a gare per l'affidamento dei servizi . Lo sviluppo di detto piano richiedeva prioritariamente il superamento degli affidamenti diretti ed in tale contesto la dismissione delle posizioni societarie nell'ambito delle quali gli affidamenti dei servizi non fossero tramite gara ma affidati direttamente in house.

Ancora a tutt'oggi, in base alle disposizioni vigenti, permane l'esigenza di Gtt di dismettere le partecipazioni in società che abbiano affidamenti diretti anche a seguito delle variazioni intervenute da ultimo in materia di servizi pubblici locali, con la pronuncia del Referendum che ha portato all'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/08 e alla decisione della Corte Costituzionale n. 199/12 che ha dichiarato illegittimo l'art. 4 del D.L. 138/11.

La richiesta da parte di Gtt al Comune di Rivoli di valutare l'interesse ad acquisire le quote della società Millerivoli srl detenute da Gtt, non poteva essere accolta perdurando chiaro ed inequivocabile l'orientamento della normativa contrario alla creazione di nuove società, all'acquisizione di partecipazioni ed all'apporto di capitali pubblici in società in perdita e che prevedeva la necessità di una razionalizzazione delle società detenute dagli enti locali e la possibilità per i comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti di detenere la partecipazione di una sola società (art. 3 comma 27 L. 244/2007 e art. 14 comma. 32 D.L. 78/2010).

La Legge 190/2014, legge finanziaria per il 2015, ha disciplinato l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Locali all'art. 1 commi dal 611 al 614.

A seguito pertanto di tali disposizioni, così come previsto al comma 612, con deliberazione di Giunta n. 84 del 31/3/2015, è stato definito il "piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate". Nell'atto deliberativo citato è stata rilevata l'esigenza di procedere allo scioglimento societario con modalità da definirsi.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 14/4/2015 l'Amministrazione ha dato atto dell'avvio delle necessarie procedure per la liquidazione della società, iniziativa condivisa pienamente anche dal socio Gtt spa, così come anche risulta dalle riunioni degli organi sociali della società.

Rilevato altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, con verbale redatto nella seduta del 10/12/2015, ha ritenuto " l'ineludibile necessità da parte dell'Ente di procedere all'alienazione delle

quote o, in alternativa alla messa in liquidazione della società partecipata, sussistendo una serie storica di bilanci con risultati economici in perdita nell'ultimo triennio (perdita 2014 € 130.689,00, perdita 2013 € 56.004,00 e perdita 2012 € 922,00)”.

Evidenziato pertanto l'esigenza di procedere alla messa in liquidazione della società Millerivoli srl, il comma 613 dell'art. 1 della L. 190/2014 interviene nello snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società siano disciplinati unicamente dal Codice civile.

Rilevato infine che risulta necessario entro il 31/3/2016, da parte dell'organo di vertice dell'Amministrazione, adottare idonea relazione sui risultati ottenuti a seguito dell'operazione di riduzione e razionalizzazione societaria, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'obiettivo è che le attività di liquidazione si completino entro l'esercizio 2016.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del T.U. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 7 dello Statuto Comunale.

Per quanto sopra esposto

il Consiglio Comunale delibera

- di procedere nella liquidazione della società denominata “Millerivoli srl”, partecipata al 60% dal Comune di Rivoli, per quanto esposto in premessa, ai sensi di quanto previsto dal Codice civile al Libro V titolo V delle Società; - Capo VIII – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di procedere con atto notarile per il perfezionamento del procedimento e con la successiva nomina dell'organo di liquidazione secondo le deliberazioni assembleari.

TC/

Deliberazione n. 15 del 30/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **3** del **30.03.2016**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
TILELLI MARCO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
SCATIGNA ELISABETTA

---

Deliberazione divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
SCATIGNA ELISABETTA